

**2) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Art. 2, comma 1, lettera b)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denominaz. opera	Indirizzo	Volume complessivo (mc)	Indice rischio $\alpha$ SLV	Indice rischio $\alpha$ SLD	Tipo intervento (R=rafforzam. M=miglioram. DR=demo/ricostr)	Individuata dall'analisi della CLE (S/N)	Prospiciente via di fuga (S/N)	Importo (€)
Riferimenti			Art. 8 c.1	Art. 10	Art. 10	Art. 8 c.1	Art. 4 c.1	Art. 4 c.1	Art. 8 c.1

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Importo cofinanziato (€)	Affidamento progetto (data)	Indice di rischio finale $\alpha$ SLV	Indice di rischio finale $\alpha$ SLD	Incremento capacità (%)	Aggiudicazione lavori (data)	Sostituzione edilizia (S/N)	Inizio intervento (data)	Fine intervento (data)	Collaudo (data)
		Art. 9 e 10	Art. 9 e 10	Art. 9 c.4		Art. 9 c.6			

21
Erogazione saldo (data)

5) e 6) Ai sensi dell'Art. 10, comma 3, qualora l'Indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo "Indici\_di\_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

18) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio.

**3) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione delle opere Infrastrutturali (ponti) di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Art. 2, comma 1, lettera b)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denominaz. opera	Indirizzo	Superficie complessiva impalcato (mq)	Indice rischio $\alpha$ SLV	Indice rischio $\alpha$ SLD	Tipo intervento (R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr)	Individuata dall'analisi della CLE (S/N)	Appartenente o interferente con via di fuga (S/N)	Importo (€)
Riferimenti			Art. 8 c.1	Art. 10	Art. 10	Art. 8 c.1	Art. 4 c.1	Art. 4 c.1	Art. 8 c.1

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Importo cofinanziato (€)	Affidamento progetto (data)	Indice di rischio finale $\alpha$ SLV	Indice di rischio finale $\alpha$ SLD	Incremento capacità (%)	Aggiudicazione lavori (data)	Sostituzione edilizia (S/N)	Inizio intervento (data)	Fine intervento (data)	Collaudo (data)
		Art. 9 e 10	Art. 9 e 10	Art. 9 c.4		Art. 9 c.6			

21
Erogazione saldo (data)

5) e 6) Ai sensi dell'Art. 10, comma 3, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo "Indici di rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

15) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento o di demolizione e ricostruzione è riferito all'intera opera

17) solo per demolizione e ricostruzione

**Allegato 2 al Decreto del Capo Dipartimento**

Foglio di calcolo per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (OPCM3274), in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 (DM08), qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata.

**Utilizzo della procedura**

Il metodo messo a punto con il foglio di calcolo "Indici\_di\_rischio.xls" si basa sulle seguenti ipotesi:

- 1) La capacità sismica della struttura si può esprimere in termini di ordinata dello spettro di risposta elastico valutata in corrispondenza del primo periodo proprio di vibrazione;
- 2) La predetta ordinata dello spettro di risposta è invariante, sia se calcolata in base alla OPCM n. 3274/03, sia se calcolata in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/1/2008; questa ipotesi è generalmente sufficientemente approssimata, ma potrebbe non esserlo per le strutture la cui risposta dinamica è multimodale o per strutture in cui la direzione in cui la struttura è "debole" è diversa da quella in cui la struttura è più flessibile;

La procedura di utilizzo del foglio "Indici\_di\_rischio.xls" prevede preliminarmente l'utilizzo del programma "SpettriNTC-Ver. 1.03" scaricabile dal sito del Consiglio Superiore dei LL.PP. E' sufficiente limitarsi alla fase 1 di detto programma.

Il foglio di calcolo Indici\_di\_rischio.xls verrà reso disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

4) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici privati (Art. 2, comma 1, lettera c)<sup>1</sup>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Richiesta del cittadino al Comune (data) (*)	Codice richiesta (*)	Indirizzo edificio (*)	Intervento iniziale (R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr) (*)	Importo delibera (€) (*)	Punteggio (*)	Variazione punteggio	Variazione importo (€)	Variazione intervento (R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr)
Riferimenti	Art. 14 c.5			Art. 12	All. 4	All. 3 e 4			

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Progetto presentato (data) (<90(R) o <180 (M, DR) da graduat.)	Progetto approvato (data)	Inizio intervento (data) (<30gg da 12)	Fine intervento (data) (<270, 360, 450 da 13)	Eventuali proroghe (S/N)	Importo complessivo liquidato (€)	Erogazione saldo (data)	Indice di rischio iniziale αSLVi	Indice di rischio finale αSLVf	Incremento capacità (%)
Art. 14 c.6	Art. 14 c.8	Art. 14 c.8	Art. 14 c.8			All. 6 c.4	Art. 9, 10 e 13	Art. 9, 10 e 13	Art. 13 c. 2

20) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio

(\*) dati desumibili dalle schede di richiesta riportate nell'Allegato 4 e memorizzate nel software per il caricamento dati utilizzato dal Comune e nella piattaforma informatica predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile.

<sup>1</sup> I resoconti annuali di cui alla presente tabella relativi ai finanziamenti per edifici privati di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c), possono essere prodotti, anche per le annualità pregresse, dalla piattaforma informatica predisposta dal Dipartimento della protezione civile a supporto dell'attività di monitoraggio delle Regioni su tale linea di finanziamento.

MODULARIO  
P.C.M. - P.C. - 9



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO I - VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

*Prot. N° 32320*  
*Risposta al Foglio del*  
*N°*

ROMA 24/6/2016

Mod. B

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'Elenco Centrale

Elenco allegato

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome

Elenco allegato

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani

[anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto del Sig. Ministro  
[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)
- Dipartimento Pubblica Sicurezza  
[dipps.555doc@pecps.interno.it](mailto:dipps.555doc@pecps.interno.it)
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile  
[segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it](mailto:segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it)

**OGGETTO:** Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute in relazione alle finalità ed ai limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013, si impartiscono le seguenti indicazioni operative.

I servizi di polizia stradale sono così individuati dall'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada, di seguito 'Codice') e successive modifiche e integrazioni:

- a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) la rilevazione degli incidenti stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

MODULARIO  
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Foglio n. 2

Il successivo articolo 12 del Codice (che si allega in formato integrale - **all. 1**) individua tassativamente i soggetti ai quali spetta l'espletamento di tali servizi e in tale elenco **non figurano le organizzazioni di volontariato di protezione civile.**

E' pertanto necessario, anzitutto, chiarire che **le organizzazioni di volontariato di protezione civile non possono svolgere, in nessuna circostanza, i servizi di polizia stradale come definiti dall'art. 11 del Codice.**

Poiché, come è noto, le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono assicurare, in via generale, il proprio supporto alle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (tra i quali menzioniamo, a mero titolo di esempio, le Forze di Polizia e le Amministrazioni comunali) nello svolgimento delle proprie funzioni d'istituto, è necessario delimitare con precisione i confini del supporto che può essere prestato alle Autorità preposte all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Considerata la peculiarità e le caratteristiche delle attività individuate dalle lettere a), b) ed e) dell'art. 11 del Codice, è necessario precisare che **è vietato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle Autorità preposte nello svolgimento dei predetti servizi.**

Tale funzione di supporto può, quindi, essere prestata **unicamente** per lo svolgimento dei servizi individuati dalle lettere c) - *predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico*, e d) - *scorta per la sicurezza della circolazione*, a condizione che siano rispettate le seguenti specifiche, poste a tutela delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei Volontario ad esse appartenenti.

Chiarito l'ambito di attività riservato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile è, infatti, necessario definire contenuti e confini dell'azione di supporto che può essere assicurata. A tale scopo è necessario inquadrare tale azione di supporto all'interno dei compiti che possono essere svolti dai volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Tali compiti sono tassativamente elencati al paragrafo 2 dell'allegato 1 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 (che integralmente si allega - **all. 2**). Essi includono, tra gli altri, l'*informazione alla popolazione* e il *presidio del territorio*.

Va, inoltre, tenuto presente che i volontari di protezione civile possono svolgere i compiti previsti nel citato allegato, **unicamente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e negli scenari di rischio a questi assimilati**, tutti elencati al paragrafo 1 del medesimo documento. Tra i predetti scenari si richiama l'attenzione sullo scenario denominato:

**- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).**

MODULARIO  
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Foglio n. 3

Pertanto, tutto ciò premesso, si precisa che:

- a) in occasione di eventi o circostanze che, a giudizio delle Autorità preposte allo svolgimento dei servizi di polizia stradale, possano richiedere l'esigenza di un supporto da parte delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, anche in assenza di specifici rischi di protezione civile, tali Autorità hanno la facoltà di chiedere il supporto delle citate Organizzazioni;
- b) la richiesta di supporto deve essere formulata per iscritto e rivolta alla Direzione di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente oppure, ove previsto dalle disposizioni regionali, alla Provincia, Città Metropolitana o Comune dove viene richiesto il supporto;
- c) in caso di eventi o circostanze non pianificate o pianificabili la richiesta può essere formulata nelle vie brevi, ma deve essere successivamente confermata per iscritto;
- d) la richiesta deve tassativamente contenere:
- l'indicazione della/delle località dove viene richiesto il supporto;
  - la durata prevedibile del supporto richiesto;
  - il nominativo del soggetto, appartenente all'Autorità che formula la richiesta, che assume la complessiva responsabilità del coordinamento delle attività del Volontariato di protezione civile e quello del o dei referenti operativi sul campo per i Volontari impiegati; qualora l'attività si sviluppi per un tempo considerevole dovranno essere indicate le modalità per assicurare, senza soluzione di continuità, l'individuazione dei referenti operativi;
- e) la Direzione di Protezione Civile competente, o il soggetto istituzionale da questa delegato sulla base delle disposizioni regionali vigenti, valuta la richiesta e, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e l'eventuale, contestuale impegno del volontariato di protezione civile in scenari di diversa natura, in atto o previsti, può concedere l'autorizzazione all'impiego dei volontari di protezione civile considerando l'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, con oneri a proprio carico ovvero a carico del soggetto richiedente, qualora sia tecnicamente possibile e ve ne sia la disponibilità;
- f) le funzioni di supporto che i volontari di protezione civile possono essere chiamati a svolgere consistono unicamente nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio; nessuna altra funzione può essere svolta, in tale contesto, dai volontari di protezione civile e se richiesta, deve essere rifiutata; in particolare le Organizzazioni di Volontariato, in caso di incidenti stradali, blocchi della circolazione o deviazioni, potranno intervenire esclusivamente a supporto delle strutture deputate al controllo della viabilità (Polizia Stradale, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, gestori delle reti

MODULARIO  
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Foglio n. 4

viabilistiche), al soccorso tecnico urgente (VVF) e al soccorso sanitario (118) evidenziando che le procedure di attivazione dovranno rispettare quanto previsto dai precedenti punti d) ed e); **è tassativamente vietato l'uso di palette dirigi-traffico o altri segnali distintivi in uso alle Forze di Polizia e alle Forze dell'Ordine che possano ingenerare equivoci nella popolazione interessata;**

- g) a tal fine, nella nota di attivazione della o delle Organizzazioni selezionate si avrà cura di fornire i riferimenti del responsabile operativo segnalato dall'Autorità richiedente, precisando che questi è titolare della responsabilità del coordinamento dei volontari presenti;
- h) per le attività richieste, autorizzate ed effettuate nel rispetto di quanto precisato nelle presenti indicazioni operative, trovano applicazione le disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011 ed ai provvedimenti attuativi da esso discendenti.


In attuazione delle disposizioni che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile (provvedimenti attuativi dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) i volontari che saranno impegnati nelle attività di cui alle presenti indicazioni operative dovranno ricevere formazione specifica ed essere dotati di dispositivi di protezione individuale idonei.

Al riguardo si rappresenta che l'abilitazione alle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada e quella per gli addetti alla segnalazione aggiuntiva (ASA), finalizzate ad uno scopo specifico e disciplinate dalle vigenti disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, non costituiscono titolo essenziale per lo svolgimento delle attività generali di cui alle presenti indicazioni operative, ma possono utilmente contribuire ad una più completa azione formativa dei volontari interessati.

Per le Regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (DPR del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome ed i Commissariati di Governo provvedono ad adeguare le presenti procedure alle norme dello Statuto di autonomia.

Si raccomanda la capillare diffusione delle presenti indicazioni operative e la somministrazione di idonea formazione alle Organizzazioni di Volontariato iscritte negli elenchi territoriali di tutte le Regioni e Province Autonome.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Fabrizio Curcio



All. 2

## Allegato 1.

D.Lgs. 30/04/1992, n. 285  
Nuovo codice della strada.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

**Art. 12 Espletamento dei servizi di polizia stradale**  
In vigore dal 13 agosto 2003

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei carabinieri;
- d) al Corpo della guardia di finanza;
- d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; <sup>(107)</sup>
- e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
- f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. <sup>(108)</sup>

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

- a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <sup>(109)</sup>, del Dipartimento per i trasporti terrestri <sup>(110)</sup> appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <sup>(109)</sup> e dal personale dell'A.N.A.S.;
- b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
- c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
- d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
- e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <sup>(111)</sup>, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
- f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <sup>(112)</sup>, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7 <sup>(113)</sup>.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. <sup>(114)</sup>

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento. <sup>(115)</sup>

(107) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(108) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(109) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

## Allegato1

- (110) Lettera aggiunta dall'*art. 8, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (111) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.
- (112) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1-ter, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.
- (113) A norma dell'*art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".
- (114) A norma dell'*art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Allegato 2

## Allegato 1

Condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocando danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

La presente articolazione trova riscontro nelle forme organizzative delle attività di volontariato di protezione civile svolte sotto il coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché nell'ambito delle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

### 1. SCENARI DI RISCHIO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- scenario rischio idrogeologico - frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);

## Allegato 2

- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attività di difesa civile.

Con riferimento a tali scenari di rischio di protezione civile le autorità di protezione civile individuate dalle vigenti disposizioni normative (Comuni, Province, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Regioni e Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le altre autorità individuate dalla legge provvedono, per quanto di competenza, a definire la pianificazione relativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

## 2. COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- assistenza alla popolazione, intesa come:
  - attività psicosociale;
  - attività socio-assistenziale;
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;

## Allegato 2

- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquee;
- attività cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza.



**D.P.C.M. 24 giugno 2016 <sup>(1)</sup>.**

**Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto 2016, n. 193.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la *legge 24 febbraio 1992, n. 225* recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*» ed in particolare gli *articoli 107 e 108*;

Visto il *decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 2001, n. 401*, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare l'*art. 5*:

comma 2, ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza,

comma 5, ove è previsto che il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolga alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle predette finalità;

Visto il *decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge del 12 luglio 2012, n. 100*, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il *decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93* convertito con modificazioni dalla *legge 15 ottobre 2013, n. 119*, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'*art. 10*;

Vista la *direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008* concernente: «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»;

Visto il Piano di emergenza ed evacuazione nell'ipotesi di evento eruttivo in zona flegrea redatto dalla Prefettura di Napoli nel febbraio 1986;

Visto il decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 1° febbraio 1996, di costituzione della Commissione incaricata di provvedere all'aggiornamento della pianificazione di emergenza;

Vista la relazione dell'Osservatorio Vesuviano «La pericolosità vulcanica nella caldera dei Campi Flegrei in caso di ripresa delle attività in tempi medi o brevi» del febbraio 1998;

Visto il documento recante: «Elementi di base per la pianificazione nazionale di emergenza dell'area flegrea» approvato dalla predetta Commissione nella riunione del 20 marzo 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 19 giugno 2002 di costituzione della Commissione nazionale incaricata di provvedere

7/2/2018

Stampa documenti

all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 marzo 2003 di nomina dei membri costituenti la suddetta Commissione;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile dell'11 maggio 2009 di costituzione del Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento per il piano di emergenza dei Campi Flegrei per rischio vulcanico e nomina dei componenti;

Vista la nota - prot. 64 - del 2 gennaio 2013, con cui il predetto Gruppo di lavoro ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile il rapporto finale;

Vista la *direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio, del 14 febbraio 2014* nel quale, tra l'altro, è previsto che il Capo del Dipartimento della protezione civile impartisca, alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della «Zona Rossa» dell'area vesuviana;

Visto il *decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015* recante «Indicazioni, alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della Zona rossa dell'area vesuviana»;

Vista la nota - prot. 64464 - dell'11 luglio 2014, con cui il Centro Interdipartimentale LUPT, Università degli studi di Napoli «Federico II», Centro studi PLINIVS per l'ingegneria idrogeologica, vulcanica e sismica ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile le elaborazioni conclusive previste dalla Convenzione quadro annuale DPC-PLINIVS/LUPT, ARES «Aggiornamento analisi di rischio e di scenario al Vesuvio e ai Campi Flegrei»;

Vista la delibera della giunta regionale Campania n. 669 del 23 dicembre 2014, concernente «Rischio vulcanico in area Flegrea. Delimitazione della Zona rossa. Presa d'atto delle proposte comunali.»;

Vista la nota - prot. 3833 - del 3 marzo 2015, con cui l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile il Rapporto «Aggiornamento sulla statistica di dispersione delle ceneri in caso di ripresa dell'attività vulcanica ai Campi Flegrei»;

Vista la delibera della giunta regionale Campania n. 175 del 3 aprile 2015, concernente la «Delimitazione della Zona gialla della pianificazione di emergenza per rischio vulcanico in area flegrea»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio per le aree soggette a ricaduta di materiale piroclastico - Zona gialla», del 16 novembre 2015;

Considerato che il predetto Rapporto finale del Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento per il piano di emergenza dei Campi Flegrei per rischio vulcanico è stato sottoposto al parere della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - settore rischio vulcanico che, riunitasi in data 31 maggio e 12 luglio 2013, si è espressa, in particolare, sulla delimitazione dell'area di possibile invasione di flussi piroclastici;

Tenuto conto che il Dipartimento della protezione civile e la Regione Campania, sulla base del Rapporto finale del Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento per la pianificazione di emergenza dei Campi Flegrei per rischio vulcanico e delle valutazioni della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Settore rischio vulcanico, hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione della pianificazione nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei confini della «Zona rossa», intesa come l'area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici, e della «Zona gialla», intesa come l'area soggetta ad alta probabilità di accumulo di elevate quantità di materiale piroclastico per la quale è necessario prevedere la pianificazione nazionale di emergenza;

Considerato che, in data 20 ottobre 2014, il Dipartimento della protezione civile

7/2/2018

Stampa documenti

geofisica e vulcanologia, ha presentato ai comuni interessati il nuovo scenario di rischio, relativo all'area esposta al pericolo di invasione da flussi piroclastici, nonché l'ipotesi di delimitazione della «Zona rossa» ai fini dell'aggiornamento della pianificazione nazionale di emergenza, alla presenza dei rappresentanti della Prefettura di Napoli e della Provincia di Napoli;

Ravvisata la necessità che siano adottate indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza a seguito della ridefinizione della «Zona rossa» e dell'approvazione del citato metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della «Zona rossa» e le regioni e province autonome;

Considerato che, secondo lo scenario eruttivo di riferimento, la ricaduta di materiale piroclastico interesserebbe vaste aree del territorio con ripercussioni sulle attività ordinarie di vita e ravvisata la necessità di provvedere ad una pianificazione di carattere nazionale per le aree del territorio interessate dalla ricaduta di materiale piroclastico, più prossime al vulcano ed esposte ai venti prevalenti, definite sulla base del citato documento contenente lo scenario eruttivo di riferimento;

Ravvisata la necessità di impartire indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza a seguito della definizione della «Zona gialla»;

Ravvisata altresì la necessità di provvedere a fornire indicazioni operative per l'aggiornamento dei piani di emergenza anche alle restanti parti di territorio esposte al rischio di ricaduta di ceneri vulcaniche, non prospicienti al vulcano e non necessariamente esposte ai venti prevalenti;

Considerato inoltre che, in data 13 maggio 2015, nell'ambito di una riunione del Comitato operativo della protezione civile sul Rischio vulcanico in Regione Campania, l'ipotesi di delimitazione delle Zone della pianificazione è stata condivisa con le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 26 maggio 2016;

ADOTTA

le seguenti disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei.

#### **[Articolo unico]**

##### **1. Definizione delle zone di pianificazione nazionale di emergenza dell'area flegrea.**

L'area da sottoporre ad evacuazione cautelativa per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione, soggetta ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici ed individuata quale «Zona rossa», comprende i territori di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

L'area esposta a ricaduta di materiale piroclastico, definita sulla base degli studi effettuati dalla comunità scientifica, comprende i comuni che ricadono per una parte rilevante del proprio territorio all'interno della curva di isocarico di 300 kg/m<sup>2</sup> (equivalenti a 30 cm di accumulo) con la probabilità di superamento del valore di carico (300 kg/m<sup>2</sup>) pari al 5%, individuata quale «Zona gialla», di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Per tale area sarà necessaria l'adozione di specifiche misure di salvaguardia per la popolazione che prevedono l'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, con strategie operative diversificate e attuabili in maniera dinamica sul territorio al momento dell'emergenza. L'area effettivamente interessata dalle fenomenologie citate con superamento dei valori di carico di cenere sopra indicati, infatti, non è individuabile preventivamente, ma solo ad evento in corso.

Accumuli di ceneri vulcaniche minori di 30 cm possono comunque interessare aree esterne alla «Zona gialla» della pianificazione nazionale: in particolare nei comuni di cui all'allegato 3